



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE "".	606	del	0 5 DIC. 2024	
	-			

OGGETTO: convenzione con l'Università degli Studi di Catania per la frequenza fuori rete formativa di medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa: specializzandi dott. Francesco Mannino e dott. Marco Maria Roccaro.

### DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

### SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

accertata la competenza procedurale, sottopone in data  $0.5\,$  DIC. 2024 allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento Dirigente UOC Affari Generali e Legali dott<sub>i</sub>sșa Marilena Moretti

Partlene Moreth

### ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- ai conti economici del Bilancio dell'anno 2025, per il periodo 03/01/2025 al 31/03/2025 pari a complessivi € 912,30 così suddivisi:
  - n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 814,32;
  - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 93,96;
  - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 4.02:

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n:	606	_del _	0 5 DIC. 2024	
(e) (e)				

### IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

**Premesso** che con nota e-mail del 18/09/2024, agli atti, l'Università degli Studi di Catania ha avanzato richiesta di frequenza, presso la UOC di Medicina Fisica e Riabilitazione Specialistica dell'ASST Gaetano Pini - CTO, dei Dott. Francesco Mannino e Dott. Marco Maria Roccaro, iscritti al II anno della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa del predetto Ateneo, all'uopo allegando bozza di convenzione e progetto formativo, per attività di formazione extra rete da espletarsi per il periodo dal 03/01/2025 al 31/03/2025;

### Visti:

- il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il D.Lgs 17/08/1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 04/02/2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 13/06/2017 n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015";

Dato atto che l'allegato 1 punto 1.2 del suindicato Decreto n. 402/2017 prevede, per le Scuole di Specializzazione, quanto segue: "al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi...omissis...." e "con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE m. 606 del 05 DIC. 2024

verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura";

Atteso che il Direttore della UOC di Medicina Fisica e Riabilitazione Specialistica, Prof. Antonio Frizziero, con specifico riferimento ai requisiti di cui all'allegato 1 del suindicato Decreto n. 402/2017, con nota e-mail del 25/11/2024, ha confermato il possesso in capo alla UOC da lui diretta di ulteriore capacità ricettiva in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi di Milano, frequentanti la struttura;

Visto lo schema di convenzione concordato tra gli uffici competenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascun soggetto partecipante, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini CTO, l'impegno a:
  - > identificare un tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e del monitoraggio delle attività previste nel progetto formativo di che trattasi;
  - > sostenere i seguenti costi:
    - servizio mensa: € 4,50/pasto/specializzando (come da deliberazione aziendale n. 54 del 10/02/2022);
    - servizio di lavaggio camici: € 0,44/die + IVA;
    - rilascio cartellino identificativo: € 1,65 + IVA;
    - erogazione formazione specifica:
  - ➢ garantire la copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999;
- per l'Università degli Studi di Catania, l'impegno a:
  - > individuare il tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini;
  - ➤ redigere il progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST Gaetano Pini – CTO;

**Dato atto** che sono stati individuati quali tutor aziendali la Dott.ssa Laura Meani e il Dott. Alessandro Tomba ai quali è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione integrative nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione;

**Precisato** che la convenzione di che trattasi avrà durata dal 03/01/2025 al 31/03/2025 corrispondente al periodo di tirocinio extra rete degli specializzandi interessati;

Considerato l'interesse alla promozione di forme di collaborazione che, da un lato, consentano all'Università di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale e, dall'altro, all'Azienda di consolidare le proprie strutture di competenza, rafforzando il rapporto clinico-scientifico con le Istituzioni universitarie stesse;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore della UOC di Medicina Fisica e Riabilitazione Specialistica, conservati in atti;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE-n	606	_del _	0 5 DIC. 2024	

**Dato atto,** come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e UOC Affari Generali e Legali, che il costo stimato derivante dal presente provvedimento, pari ad € 912,30=, è annotato ai conti del Bilancio dell'esercizio 2025, così come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;

**Ritenuto** di autorizzare la stipula della convenzione di che trattasi che avrà durata dal 03/01/2025 al 31/03/2025, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

#### Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Catania, approvandone i testi, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, per lo svolgimento di attività di formazione specialistica presso la UOC di Medicina Fisica e Riabilitazione Specialistica dell'ASST Gaetano Pini CTO, non inclusa nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa del suindicato Ateneo, da parte dei Dott. Francesco Mannino e Dott. Marco Maria Roccaro;
- 2. di individuare i Dirigenti medici, Dott.ssa Laura Meani e Dott. Alessandro Tomba, quali responsabili aziendali cui è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione in parola;
- 3. di precisare che la presente convenzione avrà durata dal 03/01/2025 al 31/03/2025, corrispondente al periodo di tirocinio extra rete degli specializzandi interessati;
- 4. di dare atto che il costo stimato derivante dal presente provvedimento, pari ad € 912,30=, è annotato ai conti dei Bilancio dell'esercizio 2025, così come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
- 5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n	<u> 60б</u> del	0 5 DIC. 2024	

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO ANITARIO (Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRECTORE AMMINISTRATIVO (Dott Marco PATERNOSTER)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti Pratica trattata da: dott.ssa S. Tripodi Atti n. 2024 - 1.1.3 / 1.50

nto a Moretti





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.	606 <sub>del</sub>	0 5 DIC. 2024	
			- 1

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la p	esente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda
sul sito internet istit	uzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del
D. Lgs.33/2013, da	05 DIC. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo Milano, Iì \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali Il Funzionario addetto





## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA EXTRA RETE – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

### TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, con sede legale in Piazza Università, 2, Catania, codice fiscale 02772010878, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Francesco Priolo, in qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa (PEC: protocollo@pec.unict.it)


E

L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI – CTO DI MILANO, con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari, 1 – Milano codice fiscale/partita IVA 093205300968, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dalla Dott.ssa Paola Lattuada, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa (PEC: protocollo@pec.asst-pini-cto.it)

### **VISTI**

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", con il quale si individuano le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- il D.M. 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione", e ss.mm.ii.;
- il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria;
- il D.I. n. 716 del 16 settembre 2016 concernente il "Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici";
- il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa del 20 maggio 2024 che propone la stipula della convenzione extra rete formativa con l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini CTO di Milano, per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta Scuola;





- la nota prot. n. 230211 del 28 maggio 2024 in cui il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche approva la stipula della suddetta convenzione;
- il verbale della seduta del Coordinamento della Scuola di Medicina del 30 maggio 2024 (prot. 251882 del 02/06/2024), in cui ha espresso in merito parere favorevole;

### **CONSIDERATO CHE**

- ai sensi della normativa vigente, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane/estere non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del tirocinante in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei tirocinanti in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il soggetto ospitante dichiara: di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;

## TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

## Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.


## Art. 2 Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione, diretta dal Prof. Antonio Frizziero, il Dott. Francesco Mannino, nato a Catania il 23.02.1998 e residente in Via Nuovaluce n.69 – cap 95030 Tremestieri Etneo (CT) - CF: MNNFNC98B23C351A, tirocinante in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Università degli Studi di Catania, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Medicina Fisica e Riabilitativa.

# Art. 3 Durata tirocinio

Il periodo di tirocinio potrà essere prorogato tramite lettera di intenti scritta tra le Parti. Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in formazione specialistica per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto. La presente





convenzione ha validità dal 03.01.2025 al 31.03.2025, come specificato nel progetto formativo – allegato A parte integrante della presente convenzione, e nel caso in cui la sottoscrizione della stessa avvenga in data successiva al periodo sopra indicato decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e potrà esser prorogata a seguito di accordo tra le parti e accettazione del tirocinante.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo PEC, con preavviso di almeno tre mesi.

## Art. 4 Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione, diretta dal Prof. Antonio Frizziero, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale, secondo lo schema di cui all'allegato A).

## Art. 5 Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

# Art. 6 Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al Responsabile della U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione Prof. Antonio Frizziero - in qualità di Tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

## Art. 7 Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di Responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

## Art. 8 Copertura assicurativa

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare. Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999 nonché, dell'art. 3 comma 4 del D.I 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.I. n. 716/2016 e dell'all. 1 art.1.6 del D.I. n. 402/2017,





durante la sua permanenza presso dette strutture, egli sarà assicurato a cura del soggetto ospitante contro eventuali infortuni o malattie riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere) svolta dal tirocinante in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

## Art. 9 Sicurezza

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 101/2020 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i tirocinanti in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Il soggetto promotore si impegna a garantire al proprio personale la formazione di base

È onere del soggetto ospitante fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I tirocinanti in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

I tirocinanti in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari.

Il soggetto ospitante provvede all'accertamento medico nei confronti di tutti i tirocinanti in formazione specialistica, al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica e adempie agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal d.lgs. n. 230/1995 per l'intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico.

I tirocinanti in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dal soggetto ospitante, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

### Art. 9 bis

### Obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti

(per le Scuole in: Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; Cardiochirurgia; Chirurgia generale; Chirurgia toracica; Chirurgia vascolare; Fisica Medica; Malattie dell'apparato cardiovascolare; Medicina nucleare; Neurochirurgia; Oftalmologia; Ortopedia e traumatologia; Radiodiagnostica; Radioterapia; Urologia)

L'Università dovrà provvedere, per mezzo del proprio esperto di radioprotezione, ad effettuare la classificazione dello specializzando, concordandola con l'esperto di Radioprotezione dell'ASST G. Pini – CTO.





Il soggetto ospitante, nell'autorizzare l'accesso presso le zone classificate per i rischi da radiazioni ionizzanti, deve fornire allo specializzando gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto di Radioprotezione del soggetto ospitante, sentito l'Esperto di Radioprotezione dell'Università degli Studi di Catania.

Il soggetto ospitante deve provvedere a informare lo specializzando sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'attività di tirocinio o di studio.

Il medico specializzando si impegna a rispettare le norme interne di comportamento predisposte dalla struttura ospitante. L'esperto di radioprotezione della struttura ospitante e l'esperto di radioprotezione del medico specializzando della Struttura proponente, per le competenze del datore di lavoro previste dalla normativa in materia, sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di dette norme, secondo modalità da trattare direttamente.

Nel caso in cui il medico specializzando risultasse classificato come lavoratore esposto, la struttura ospitante si impegna a fornire i dosimetri personali, i mezzi di protezione individuali correlati alla classificazione individuata dall'esperto qualificato del soggetto promotore e a fornire allo stesso i riassunti dosimetrici relativi allo specializzando in questione (d.lgs. 101/20 e s.m.i.).

L'Università garantirà, in ogni caso, la sorveglianza medica del medico specializzando classificato esposto.

Lo specializzando, all'atto della frequentazione delle zone classificate dell'ASST G. Pini-CTO, presenta a quest'ultima il giudizio di idoneità al lavoro specifico; il giudizio per i medici in formazione specialistica classificati come "Lavoratori Esposti di Categoria A" è riportato sul libretto personale per la radioprotezione.

L'Esperto di Radioprotezione dell'ASST G. Pini-CTO, invia, all'esperto di radioprotezione del medico specializzando della Struttura proponente, con cadenza semestrale o annuale, a seconda della classificazione dello specializzando, le dosi assorbite dallo specializzando.

Per consentire l'opportuno coordinamento per gli adempimenti di sorveglianza fisica, l'Università di Catania e l'ASST G. Pini-CTO devono assicurare adeguati contatti tra i rispettivi Esperti Qualificati e Medici Autorizzati.

### Art. 10

### Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.


A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, il soggetto ospitante rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal tirocinante in formazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B) alla presente convenzione.

### **Art. 11**

### Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura ai tirocinanti in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, fornisce inoltre il camice contrassegnato da apposito cartellino alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.





I servizi di cui sopra sono subordinati al versamento di una cauzione, al primo giorno di accesso in Struttura, presso l'UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, dando alla stessa immediata evidenza dell'avvenuto pagamento.

## Art. 12 Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a osservare la normativa in materia di *privacy*, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

## Art. 13 Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'Ente ospitante a trattare i dati personali dei tirocinanti, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

L'Ente ospitante, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.


Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

I tirocinanti in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente ospitante





e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio. A tal fine i tirocinanti in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.

## Art. 14 Foro di competenza

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'Ente ospitante e l'Università in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà competente il giudice del luogo in cui viene eseguita l'obbligazione, come individuato secondo le norme del codice di procedure civile, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

## Art. 15 Anticorruzione e Trasparenza

Nell'esecuzione della presente convenzione, le parti sono tenute all'osservanza della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e al Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità e integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

Le parti si impegnano, altresì, a rispettare i vigenti codici di comportamento nazionali e aziendali di settore e le vigenti norme in materia di incompatibilità e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse. In particolare, entrambe le parti, e per essi il loro personale, si impegnano, pena la risoluzione della presente convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, come recepiti dai rispettivi codici di comportamento e dal Codice etico e di Comportamento dell'Università (D.R. n. 1166 del 08.04.2021 e s.m.i.).


## Art. 16 Imposta di bollo

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base alla Tariffa parte II - Art.4 allegata al DPR 26.4.1986 n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art.2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolto in modo virtuale. L'imposta di bollo rimane a carico dell'Università e verrà assolta in modo virtuale come da autorizzazione n. 108603 del 22.07.1998 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Catania.

## Art. 17 Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice





dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

## Art. 18 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Il Rettore

(Prof. Francesco Priolo)

FIRMA PER L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini-CTO

Il Direttore Generale

(Dott.ssa Paola Lattuada)



## PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

Da effettuarsi presso Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - UOC Medicina Física e riabilitazione specialistica (Prof. A.Frizziero)

Nominativo dello specializzando/tirocinante MANNINO FRANCESCO
Nato a CATANIA il 23 02 1998
Residente in TREMESTIFRI ETNEO Prov. CT. Via NUOVALUCE. n 69
Cap 95030
Codice Fiscale MNNFNC98B23C351A
Telefono 3462883707 e-mail (in stampatello): FRANCIMANNINO@HOTMAIL.IT
Attuale condizione:
Laurea in MI-DICINA E CHIRURGIA iscritto al II Anno di corso della Scuola di Specializzazione in MEDICINA
LISICA I. RIABILITATIVA
Atea medica - X. Area non medica - presso l'Università degli Studi di Catania
Soggetto ospitante Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano Pini
Indirizzo via Isocrate 19, Milano Tel 02.58296.000/011
Pec:
Ufficio per le convenzioni extrarete -contatto Sig Stefania Tripodi
Fmail(stampatello) AFFARI.GENERALI@ASST-PINI-CTO.IT
Sede i del tirocinio UOC Medicina Física e Riabilitativa, Polo fanny finzi ottolenghi
Orario di svolgimento del tirocinio dalle ore alle ore
Ore settimanali previste 34 (max 38 ore)
Tempi di accessi ai locali aziendali tindicare i giorni) lun-mar-mer-gio-ven Periodo di tirocinio n. mesi 3
dal 03-01-2025 al 31-03-2025 (la durata del tirocinio non può superare - 18 mesi)
utor universitario U.C. Prof. M. Vecchio
utor aziendale (nome, cognome, qualifica) Prof. A. Frizziero
tesponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. A.Gulisano, sicurezza specializzando a unict it
Aedico competente Prof. Venerando Rapisarda, vrapisarda a unict.it
olizze assicurative
ipologia di Responsabilita Civile
olizza ASSIDA CONSULTING n. RCM00010017544. con scadenza 01-11/2024

## Obiettivi formativi e modalità di svolgimento del tirocinio

Conoscenze, abilità e competenze che ci si prefigge di acquisire ta cura della scuida di specializzari megi 15W1 a bassa e alta potenza. Ossigeno-ozonoterapia. Postumi di interventi chirurgici di innesto ricostruzione con mega protesi nei tumori complessi osteomuscolari

Piano delle attività formative del periodo di formazione (a cura della senola di specializzazione), seguire le attività assistenziali e formative relative all'anno di formazione di appartenenza nonché le attività di ricerca della scuola di appartenenza e o della struttura ospitante. Possibilità di seguire e o approfondire cursi di formazione increnti al piano di formazione della scuola di specializzazione

Sede e denominazione della Unità organizzativa o struttura assimilata (a cura della struttura impitante) Ceuro periologico Ortopedino trarmoi ologico Coetano Pini-voc Thedira Modalità di supervisione e valutazione delle attività formative (a cura della struttura explanate).

Frequere ambulatori e genione reparo di olegenza lan valutarace finale


Obblighi del tirocinante:

- Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze:
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza
- prendere atto che la frequenza non costituisce rapporto di lavoro;
- al termine del periodo di frequenza presso la struttura esterna, il medico in formazione specialistica dovrà consegnare al Consiglio della scuola, per la valutazione di merito, una relazione sull'attività svolta e un'attestazione sulla frequenza prestata

Consenso al trattamento dei dati del tirocinante da parte del soggetto ospitante, in applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016

Barrare il consenso N
data 02 04 2024
Firma per presa visione e accettazione del tirocinante specializzando
Firma tutor universitario.
Firma tutor aziendale
Firma Direttore della Scuola
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICE DIRECTOR OR PINIS CON CONTROL OR PINIS CON CONTROL OR PINIS CON CONTROL OR PINIS CON CONTROL OR PINIS CON
F. F. FRENCE SPECIAL FISH
Area sanita a unici il gragusa a unici il pec protocollo a pec unici il





## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA EXTRA RETE – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

### **TRA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, con sede legale in Piazza Università, 2, Catania, codice fiscale 02772010878, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Francesco Priolo, in qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa (PEC: protocollo@pec.unict.it)


E

L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI – CTO DI MILANO, con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari, 1 – Milano codice fiscale/partita IVA 093205300968, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dalla Dott.ssa Paola Lattuada, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa (PEC: protocollo@pec.asst-pini-cto.it)

### **VISTI**

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", con il quale si individuano le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- il D.M. 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione", e ss.mm.ii.;
- il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria;
- il D.I. n. 716 del 16 settembre 2016 concernente il "Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici";
- il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa del 20 maggio 2024 che propone la stipula della convenzione extra rete formativa con l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini CTO di Milano, per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta Scuola:





- la nota prot. n. 230211 del 28 maggio 2024 in cui il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche approva la stipula della suddetta convenzione;
- il verbale della seduta del Coordinamento della Scuola di Medicina del 30 maggio 2024 (prot. 251882 del 02/06/2024), in cui ha espresso in merito parere favorevole;

### **CONSIDERATO CHE**

- ai sensi della normativa vigente, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane/estere non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del tirocinante in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei tirocinanti in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il soggetto ospitante dichiara: di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;

## TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.


# Art. 2 Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione, diretta dal Prof. Antonio Frizziero, il Dott. Marco Maria Roccaro, nato a Caltagirone (CT) il 14.01.1994 e residente in Viale Europa n. 65 – cap 95041 Caltagirone (CT) - CF: RCCMCM94A14B428H, tirocinante in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Università degli Studi di Catania, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Medicina Fisica e Riabilitativa.

# Art. 3 Durata tirocinio

Il periodo di tirocinio potrà essere prorogato tramite lettera di intenti scritta tra le Parti. Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in formazione specialistica per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto. La presente





convenzione ha validità dal 03.01.2025 al 31.03.2025, come specificato nel progetto formativo – allegato A parte integrante della presente convenzione, e nel caso in cui la sottoscrizione della stessa avvenga in data successiva al periodo sopra indicato decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e potrà esser prorogata a seguito di accordo tra le parti e accettazione del tirocinante.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo PEC, con preavviso di almeno tre mesi.

## Art. 4 Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione, diretta dal Prof. Antonio Frizziero, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale, secondo lo schema di cui all'allegato A).

## Art. 5 Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

# Art. 6 Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al Responsabile della U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione Prof. Antonio Frizziero - in qualità di Tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.


## Art. 7 Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di Responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

## Art. 8 Copertura assicurativa

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare. Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999 nonché, dell'art. 3 comma 4 del D.I 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.I. n. 716/2016 e dell'all. 1 art.1.6 del D.I. n. 402/2017,





durante la sua permanenza presso dette strutture, egli sarà assicurato a cura del soggetto ospitante contro eventuali infortuni o malattie riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere) svolta dal tirocinante in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

## Art. 9 Sicurezza

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 101/2020 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i tirocinanti in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Il soggetto promotore si impegna a garantire al proprio personale la formazione di base

È onere del soggetto ospitante fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I tirocinanti in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

I tirocinanti in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari.

Il soggetto ospitante provvede all'accertamento medico nei confronti di tutti i tirocinanti in formazione specialistica, al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica e adempie agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal d.lgs. n. 230/1995 per l'intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico.

I tirocinanti in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dal soggetto ospitante, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.


### Art. 9 bis

### Obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti

(per le Scuole in: Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; Cardiochirurgia; Chirurgia generale; Chirurgia toracica; Chirurgia vascolare; Fisica Medica; Malattie dell'apparato cardiovascolare; Medicina nucleare; Neurochirurgia; Oftalmologia; Ortopedia e traumatologia; Radiodiagnostica; Radioterapia; Urologia)

L'Università dovrà provvedere, per mezzo del proprio esperto di radioprotezione, ad effettuare la classificazione dello specializzando, concordandola con l'esperto di Radioprotezione dell'ASST G. Pini – CTO.





Il soggetto ospitante, nell'autorizzare l'accesso presso le zone classificate per i rischi da radiazioni ionizzanti, deve fornire allo specializzando gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto di Radioprotezione del soggetto ospitante, sentito l'Esperto di Radioprotezione dell'Università degli Studi di Catania.

Il soggetto ospitante deve provvedere a informare lo specializzando sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'attività di tirocinio o di studio.

Il medico specializzando si impegna a rispettare le norme interne di comportamento predisposte dalla struttura ospitante. L'esperto di radioprotezione della struttura ospitante e l'esperto di radioprotezione del medico specializzando della Struttura proponente, per le competenze del datore di lavoro previste dalla normativa in materia, sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di dette norme, secondo modalità da trattare direttamente.

Nel caso in cui il medico specializzando risultasse classificato come lavoratore esposto, la struttura ospitante si impegna a fornire i dosimetri personali, i mezzi di protezione individuali correlati alla classificazione individuata dall'esperto qualificato del soggetto promotore e a fornire allo stesso i riassunti dosimetrici relativi allo specializzando in questione (d.lgs. 101/20 e s.m.i.).

L'Università garantirà, in ogni caso, la sorveglianza medica del medico specializzando classificato esposto.

Lo specializzando, all'atto della frequentazione delle zone classificate dell'ASST G. Pini-CTO, presenta a quest'ultima il giudizio di idoneità al lavoro specifico; il giudizio per i medici in formazione specialistica classificati come "Lavoratori Esposti di Categoria A" è riportato sul libretto personale per la radioprotezione.

L'Esperto di Radioprotezione dell'ASST G. Pini-CTO, invia, all'esperto di radioprotezione del medico specializzando della Struttura proponente, con cadenza semestrale o annuale, a seconda della classificazione dello specializzando, le dosi assorbite dallo specializzando.

Per consentire l'opportuno coordinamento per gli adempimenti di sorveglianza fisica, l'Università di Catania e l'ASST G. Pini-CTO devono assicurare adeguati contatti tra i rispettivi Esperti Qualificati e Medici Autorizzati.

### Art. 10

### Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.


A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, il soggetto ospitante rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal tirocinante in formazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B) alla presente convenzione.

### Art. 11

### Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura ai tirocinanti in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, fornisce inoltre il camice contrassegnato da apposito cartellino alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.





I servizi di cui sopra sono subordinati al versamento di una cauzione, al primo giorno di accesso in Struttura, presso l'UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, dando alla stessa immediata evidenza dell'avvenuto pagamento.

## Art. 12 Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a osservare la normativa in materia di *privacy*, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

## Art. 13 Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'Ente ospitante a trattare i dati personali dei tirocinanti, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

L'Ente ospitante, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

I tirocinanti in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente ospitante





e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio. A tal fine i tirocinanti in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.

## Art. 14 Foro di competenza

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'Ente ospitante e l'Università in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà competente il giudice del luogo in cui viene eseguita l'obbligazione, come individuato secondo le norme del codice di procedure civile, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

## Art. 15 Anticorruzione e Trasparenza

Nell'esecuzione della presente convenzione, le parti sono tenute all'osservanza della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e al Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità e integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

Le parti si impegnano, altresì, a rispettare i vigenti codici di comportamento nazionali e aziendali di settore e le vigenti norme in materia di incompatibilità e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse. In particolare, entrambe le parti, e per essi il loro personale, si impegnano, pena la risoluzione della presente convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, come recepiti dai rispettivi codici di comportamento e dal Codice etico e di Comportamento dell'Università (D.R. n. 1166 del 08.04.2021 e s.m.i.).


## Art. 16 Imposta di bollo

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base alla Tariffa parte II - Art.4 allegata al DPR 26.4.1986 n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art.2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolto in modo virtuale. L'imposta di bollo rimane a carico dell'Università e verrà assolta in modo virtuale come da autorizzazione n. 108603 del 22.07.1998 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Catania.

## Art. 17 Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice





dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

## Art. 18 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Il Rettore

(Prof. Francesco Priolo)

FIRMA PER L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini-CTO Il Direttore Generale (Dott.ssa Paola Lattuada)



Nato a

Nominativo dello specializzando/tirocinante

Caltagirone (CT) il 14/01/1994

Residente in Caltagirone Prov. CT Viale Europa n.65

### PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

Da effettuarsi presso Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - UOC Medicina Fisica e riabilitazione specialistica (Prof A.Frizziero)

Marco Maria Roccaro

Cap 95041
Codice Fiscale RCCMCM94A14B428H
Telefono 3395897117 e-mail (in stampatello): MARCOMARIAROCCARO@GMAIL.COM
Attuale condizione:
Laurea in Medicina e chirurgia, iscritto al II Anno di corso della Scuola di Specializzazione in Medicina fisica e
riabilitativa
Area medica X Area non medica presso l'Università degli Studi di Catania
Soggetto ospitante Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - UOC Medicina Fisica e
riabilitazione
Indirizzo Via Isocrate 19, Milano - Tel 02.58296.000/011
Pec:
Ufficio/ per le convenzioni extrarete -contatto Sig Stefania Tripodi
Email(stampatello) AFFARI.GENERALI@ASST-PINI-CTO.IT
Sede/i del tirocinio UOC Medicina fisica e riabilitazione specialistica (Polo Fanny Finzi Ottolenghi)
Orario di svolgimento del tirocinio dalle ore alle ore
Ore settimanali previste 34 (max 38 ore)
Tempi di accessi ai locali aziendali (indicare i giorni) lun-mar-mer-gio-ven Periodo di tirocinio n. mesi 3
dal 03/01/2025 al 31/03/2025 (la durata del tirocinio non può superare 18 mesi)
Tutor universitario U.C. Prof. M. Vecchio
Tutor, aziendale (nome, cognome, qualifica) Prof A.Frizziero
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione A.Gulisano, sicurezza specializzandi arumeta
Medico competente Prof. Venerando Rapisarda, vrapisarda@uniet.it
Polizze assicurative
Tipologia di Responsabilità Civile
polizza Assicuratrice Milanese n. 7770291133072. con sendenza 05/10/2024

### Obiettivi formativi e modalità di svolgimento del tirocinio

Conoscenze, abilità e competenze che ci si prefigge di acquisìre (a cura della scuola di specializzazione): ESWT a bassa e alta potenza. Ossigeno-ozonoterapia. Postumi di interventi chirurgici di innesto/ricostruzione con mega protesi nei tumori complessi osteomuscolari.

Piano delle attività formative del periodo di formazione (a cura della scuola di specializzazione): seguire le attività assistenziali e formative relative all'anno di formazione di appartenenza nonché le attività di ricerca della scuola di appartenenza e/o della struttura ospitante. Possibilità di seguire e/o approfondire corsi di formazione inerenti al piano di formazione della scuola di specializzazione.

Sede e denominazione della Unità organizzativa o struttura assimilata (a cura della struttura ospitante): Centro specialifico Oziquolico travus ologico Gaetano Pini - 40 c

Tinia e malilitarione specialifico (Polo Fahry Frui Ottolenghi)

Modalità di supervisione e valutazione della attività formative (a cura della struttura ospitante): Trequero autilorer e gentare repaire di degenne con

volutorare finale

### Obblighi del tirocinante:

- Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le nonne in materia di igiene e sicurezza
- prendere atto che la frequenza non costituisce rapporto di lavoro;
- al termine del periodo di frequenza presso la struttura esterna, il inedico in formazione specialistica dovrà consegnare al Consiglio della scuola, per la valutazione di merito, una relazione sull'attività svolta e un'attestazione sulla frequenza prestata.

Consenso al trattamento dei dati del tirocinante da parte del soggetto ospitante, in applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016

Barrare il consenso X	
data 02/04/2024	
Firma per presa visione e accettazione del tirocinante specializzando	
THINK LOOP SHIP STATE OF THE PARTY OF THE PA	•••
Firma tutor aziendale	• • • •
Firma Direttore della Scuola	•
Firma e timbro del Soggetto Ospitante	
Area.sanita@unict.it grugust@unict.it pec: protocollo@pec.unict.it	
Area summing the Break and the property for the first of	